



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 192 DEL 09/12/2021

OGGETTO: Indirizzi alla Delegazione trattante per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente.

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 11:35 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Vice Sindaco	Sì	
BOVE Roberto	Assessore	Sì	
GATTO Biagio	Assessore	Sì	
PINCA Maurizio	Assessore	Sì	
Zuccalà Anna Rita	Assessore	Sì	
Totale		6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Milena MAGGIO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 226 del 09/12/2021		
SETTORE PROPONENTE 1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione	SERVIZIO	Istruttore Dott. Antonio Chiga
OGGETTO	Indirizzi alla Delegazione trattante per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Dott. Antonio Chiga _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ♦ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 09/12/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Antonio Chiga (FIRMA DIGITALE)	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 09/12/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

SEDUTA DEL 09/12/2021 ORE 11:35 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Milena MAGGIO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Indirizzi alla Delegazione trattante per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente.
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;
- già l'art. 9 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 11 febbraio 2008 ha ribadito l'obiettivo di consentire incrementi delle risorse decentrate e attribuzione di compensi incentivanti a fronte dei risultati di produttività;

Visti:

- l'art. 7, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3”*, sulle materie previste dal comma 4 del medesimo articolo;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui *“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale”*;

Visti:

- l'art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 secondo cui *“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno*

successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4; i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b). j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3,

sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 5. Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c). 6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo. 7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;

- *l'art. 68 del medesimo CCNL secondo cui “1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000; e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies; f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67,*

comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili. 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i., secondo cui *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;*

Atteso che:

- la circolare MEF-RGS n. 20/2015, prot. 39875/2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013, ha chiarito i seguenti aspetti:
 - a) per l'anno 2015 non ha operato più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi né si è dovuto procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
 - b) l'importo della decurtazione da operarsi in maniera permanente a decorrere dall'anno 2015 coincide con le riduzioni effettuate per l'anno 2014, con la precisazione che l'ammontare della stessa deve essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 nel rispetto della normativa di riferimento per ciascun comparto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e delle connesse istruzioni del MEF-RGS *ut supra* esplicitate, in data 29 dicembre 2015 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 2435/2015 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2015, operando una decurtazione permanente pari ad **euro 12.184,00**, a detrimento delle risorse di parte stabile;

Visti

- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 secondo cui *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è,*

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui “*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, secondo cui “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;***

Considerato quindi che:

- in base all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, per ciascun anno a decorrere dal 2016 l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al netto della riduzione in proporzione al personale in servizio;
- nello specifico, secondo la circolare MEF-RGS n. 12 del 23 marzo 2016, la riduzione del fondo in proporzione

al personale in servizio doveva essere effettuata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiscono dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021, anche nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021;

Osservato che:

- la costituzione del fondo è un atto formale, unilaterale dell'ente e di competenza dirigenziale e come tale in nessun caso la quantificazione delle risorse decentrate è oggetto di contrattazione decentrata;
- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016;
- l'innovazione normativa contenuta nell'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del *turn-over*, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;
- di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio *pro-capite* del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018;
- per la determinazione del valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare di risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;
- in ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che, in questa sede, al competente organo di direzione politica spetta la formulazione delle direttive alla Delegazione trattante per definire gli obiettivi strategici ed i vincoli di ordine finanziario, onde perseguire un'efficace azione contrattuale precisando gli obiettivi e le priorità che l'ente intende conseguire oltretché la implementazione delle risorse da allocare nella parte variabile del fondo;

Precisato in particolare che:

- ai sensi dell'art. 67, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018, “***Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)***”;
- a tal riguardo, già l'ARAN (con parere prot. 19932 del 18 giugno 2015) ha fornito indicazioni circa le risorse destinabili alla contrattazione integrativa e la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1999, chiarendo nello specifico che “*a) “l'incremento deve essere correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi; (...) si deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell'ente; b) la quantificazione dell'incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggior impegno richiesto al personale coinvolto, ferma restando comunque l'esigenza primaria di rispettare i parametri di bilancio; c) le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato”*;

Attesa pertanto la necessità di fornire alla delegazione trattante le seguenti linee di indirizzo:

- costituire il fondo risorse decentrate come stabilito dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018;
- tenere conto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n. 75/2017 che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non dirigente non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (art. 40, comma 3 bis del D.Lgs.n.165/2001);
- non è possibile in ogni caso sottoscrivere un contratto collettivo integrativo in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o sede decentrata ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale;
- la contrattazione integrativa si svolge sulla base dei principi della partecipazione, del dialogo costruttivo e trasparente, della reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché della prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- confermare le modalità di misurazione della performance individuale già in atto, che si danno per accettate e conosciute dalle parti firmatarie e dai dipendenti comunali;
- contrattare prioritariamente gli istituti già presenti nel contratto decentrato in ordine all'eventuale inapplicabilità di disposizioni contrattuali non conformi ai dettati sia del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che delle normative legislative e da C.C.N.L. vigenti;
- attivare la selezione per l'attribuzione di Progressioni Economiche Orizzontali per l'annualità 2021 – nel rispetto dei limiti e delle risorse contrattate in Delegazione trattante – previa verifica delle risorse finanziarie a disposizione – in favore dei dipendenti aventi diritto, tenendo conto delle regole convenute

nell'ambito del CCDI 2019-2021, sottoscritto il 29 dicembre 2020 e smi, nonché dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e della situazione organizzativa dell'Ente;

- provvedere alla retribuzione della performance individuale ed organizzativa destinandovi in modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, applicando il sistema di valutazione approvato con precedenti atti amministrativi in recepimento delle norme del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamato inoltre l'art. 67, comma 3, *lett. c)*, del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui “*il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (...) c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge*”;

Dato atto in tal senso che occorre procedere all'incremento delle risorse variabili in misura pari ad € **1.400,00**, oltre oneri c/ente, a titolo di compensi ISTAT che sono da computare tra le risorse non soggette al limite;

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, “*A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione*”;
- ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui “*Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte*”;
- la Sezione Autonomie della Corte dei conti (con deliberazione n. 6/2018) ha chiarito che “**gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017**”;
- la Giunta Comunale, già con propria deliberazione n. 50 del 01.03.2019, ha approvato il Regolamento per la ripartizione del Fondo degli incentivi per le funzioni tecniche nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, di

cui al citato art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, quale condizione imprescindibile per l'erogazione dei compensi in rassegna al personale interessato;

- allo stato, per il corrente anno occorre appostare nel fondo per la contrattazione decentrata – tra le risorse variabili non soggette al limite – un importo pari ad €. **60.000,00**, oltre oneri c/ente, a titolo di compenso incentivante per le funzioni tecniche maturato nel corso del corrente anno;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto:

- di dover procedere alla definitiva ricognizione dell'incremento delle risorse di parte variabile;
- di dover prendere atto che la Delegazione trattante, nella seduta del 24 novembre 2021, ha raggiunto una pre-intesa sull'ipotesi di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'annualità economica 2021, in coerenza e nel rispetto di quanto già previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019-2021, già sottoscritto il 29 dicembre 2020;

Accertato altresì che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2020;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e smi;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, giusta deliberazione di C.C. n. 22/2021;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 106 del 29 luglio 2021 di costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, presieduta dal Segretario Generale, che opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta stessa;

Richiamati:

- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui *“1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge (...). 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. 3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste*

dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati (...). 3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria,

allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- *l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “**Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo**”;*

Richiamati altresì:

- l'art. 4, comma 1, *lett. b)*, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- gli artt. 67 e 68 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018;
- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019;
- il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa e del personale del Comune di Galatone;
- la circolare MEF-RGS n. 12/2016 del 23 marzo 2016;
- i CCNL comparto Regioni e Autonomie locali e, in particolare, il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
- il CCDI 2019-2021 sottoscritto il 29.12.2020;
- lo Statuto comunale;

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

per quanto in narrativa, che si intende qui integralmente richiamato,

1) DARE INDIRIZZO al Responsabile Risorse Umane di:

- costituire il fondo risorse decentrate come stabilito dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018;
- tenere conto:
 - ◆ dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n. 75/2017 che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non dirigente non può

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- ◆ che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (art. 40, comma 3 bis del D.Lgs.n.165/2001);
 - ◆ che non è possibile in ogni caso sottoscrivere un contratto collettivo integrativo in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplini materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o sede decentrata ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale;
 - ◆ che la contrattazione integrativa si svolge sulla base dei principi della partecipazione, del dialogo costruttivo e trasparente, della reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché della prevenzione e risoluzione dei conflitti;
 - ◆ che le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- confermare le modalità di misurazione della performance individuale già in atto, che si danno per accettate e conosciute dalle parti firmatarie e dai dipendenti comunali;
 - contrattare prioritariamente gli istituti già presenti nel contratto decentrato in ordine all'eventuale inapplicabilità di disposizioni contrattuali non conformi ai dettati sia del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che delle normative legislative e da C.C.N.L. vigenti;
 - attivare la selezione per l'attribuzione di Progressioni Economiche Orizzontali per l'annualità 2021 – nel rispetto dei limiti e delle risorse contrattate in Delegazione trattante – previa verifica delle risorse finanziarie a disposizione – in favore dei dipendenti aventi diritto, tenendo conto delle regole convenute nell'ambito del CCDI 2019-2021, sottoscritto il 29 dicembre 2020 e smi, nonché dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e della situazione organizzativa dell'Ente;
 - provvedere alla retribuzione della performance individuale ed organizzativa destinandovi in modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, applicando il sistema di valutazione approvato con precedenti atti amministrativi in recepimento delle norme del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

4) DEMANDARE al Dirigente del servizio interessato la predisposizione degli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione del necessario impegno di spesa in sede di costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate per la corrente annualità.

5) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Generale, quale Presidente la Delegazione trattante per gli adempimenti di competenza, al Collegio dei Revisori dei conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

6) COMUNICARE il presente atto, in elenco, ai sigg.ri Capigruppo Consiliari (ex art. 125 del T.U.E.L.).

DICHIARA

con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.